



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione denominata “San Basilio WATERFRONT MUSIC FEST”.

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

CONSIDERATO: il decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTA: l'ordinanza n° 150/2009 in data 21/12/2009 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

CONSIDERATO: che l'ordinanza n° 150/2009 del 21/12/2009 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto, è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1298 del 04/04/2025;

VISTA: la nota del 18 settembre 2025, assunta al protocollo Adsp Mas. n. 18917 in pari data, con la quale l'Università Ca' Foscari sede di Dorsoduro 3246, 30123 Venezia ha presentato la richiesta per l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione denominata "San Basilio Water Music Fest";

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Venezia interessata dalla manifestazione e relativi apprestamenti al fine di garantire l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 circa, avrà luogo la nuova edizione della manifestazione musicale denominata “San Basilio Waterfront Music Fest”, organizzata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; la manifestazione si svolgerà negli spazi compresi tra i Magazzini 5 e 6 di San Basilio, nonché nell’area prospiciente di Calle Dietro i Magazzini e nell’area destinata a parcheggio veicoli, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato.

ARTICOLO 1 – Modifiche e Disciplina della circolazione stradale e pedonale

Dal 03 ottobre ore 18.00 agosto 2025 alle ore 01:00 del 04 ottobre 2025 il transito veicolare sarà interdetto lungo Calle Dietro i Magazzini, nel tratto compreso tra il Varco di S. Nicolò e l’area pedonale di San Basilio ad esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia e di Soccorso ed eventuali mezzi a servizio dell’evento autorizzati dall’ Organizzatore.

Dal 03 ottobre ore 06.00 al 04 ottobre ore 06.00 vengono soppressi tutti gli stalli di sosta presenti nella corsia nord di Calle Dietro i Magazzini, in corrispondenza del fronte dei Fabbricati n. 5, n. 6 e n. 7, meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato, con rimozione coatta degli stessi, ad esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia e di Soccorso ed eventuali mezzi a servizio dell’evento autorizzati dall’ Organizzatore.

ARTICOLO 2 - Prescrizioni per l’Organizzatore

L’Organizzatore dell’evento è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni e condizioni, oltre a quelle stabilite dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. nella nota citata in premessa:

1. provvedere ad apporre appositi cartelli monitori lungo tutto il perimetro dell’area riservata all’evento;
2. mantenere un adeguato servizio di vigilanza lungo tutto il perimetro dell’area riservata all’evento;
3. provvedere alla pulizia e alla rimozione delle attrezzature al termine dell’evento, nonché al ripristino dello stato dei luoghi-



4. L'Organizzatore è tenuto ad assicurare, attraverso il personale designato, la regolare gestione dei flussi dei partecipanti da e verso l'area della manifestazione anche nelle fasce orarie in cui, ai sensi della relativa Ordinanza la viabilità veicolare risulta non ancora interdetta parimente sia stata già riaperta, qualora siano presenti dei partecipanti.

ARTICOLO 4 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nelle planimetrie allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 03 ottobre 2025 ore 06.00

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato; Planimetria manifestazione e soppressione stalli